

Con il recepimento della **IV Direttiva europea antiriciclaggio** attraverso il **Dlgs.90/2017** del **4 luglio**, i *singoli componenti del Collegio dei Sindaci* rientrano tra i Soggetti destinatari della **normativa antiriciclaggio**, anche quando non esercitano la *revisione legale*. Essi sono tenuti agli obblighi che derivano dal **Dlgs. 231/2007** per quanto riguarda *l'adeguata verifica, conservazione dei documenti, segnalazione, astensione dall'incarico e comunicazione di operazioni sospette*. Devono, in particolare, comunicare senza ritardo:

1. *Al legale rappresentante, od al delegato, le operazioni potenzialmente sospette di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni;*
2. *Alle autorità di vigilanza di settore ed alle amministrazioni ed organismi interessati, i fatti che possono integrare violazioni gravi, ripetute, sistematiche o plurime delle disposizioni stabilite dal Titolo II del Dlgs. 231/2007 e delle disposizioni attuative, di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni;*

Il **Collegio**, *quale organo interno alla società*, è invece espressamente

esonero dagli obblighi di *adeguata verifica della clientela, di conservazione della documentazione e delle informazioni utili a prevenire/individuare/accertare attività di riciclaggio ed a consentire lo svolgimento delle analisi effettuate dall'Uif o da altra Autorità*. L'**Organo di controllo** è esonerato dall'*obbligo di segnalazione delle operazioni sospette*.

Ancora più estesi gli esoneri per i **Sindaci** dei *Soggetti vigilati*, i quali non sono tenuti agli obblighi di *adeguata verifica/conservazione/segnalazione*. Il **Collegio sindacale**, nell'ambito del controllo di legalità a cui è tenuto, ha il compito di:

- *Vigilare sull'osservanza della normativa e sulla completezza, funzionalità ed adeguatezza dei controlli antiriciclaggio.*
- *Valutare l'idoneità delle procedure di adeguata verifica della clientela, di registrazione e conservazione delle informazioni e di segnalazione delle operazioni sospette.*
- *Esprimere il proprio parere in merito alla nomina del responsabile della funzione antiriciclaggio ed alla configurazione complessiva dei sistemi di gestione e di controllo dei rischi di riciclaggio.*
- *Effettuare tempestivamente, se del caso, la comunicazione previste alle Autorità competenti.*

L'**art.3** del Decreto ricomprende tra i Soggetti destinatari delle disposizioni antiriciclaggio anche i **Revisori legali** e le **Società di revisione legale senza incarichi su Enti di interesse pubblico** (Eip). Essi adottano le misure volte a prevenire/mitigare il riciclaggio in misura proporzionale ai rischi effettivamente individuati durante l'ordinario svolgimento dell'incarico professionale. Attuare le indicazioni della **Consob** (Regolamento 31 maggio 2018-Gazzetta ufficiale 135, decorrenza 1°luglio 2018) indicanti i presidi minimi che i **Revisori** e le **Società di revisione degli Eip** devono introdurre:

- *Chiara definizione dei ruoli, compiti e responsabilità.*
- *Istituzione della funzione antiriciclaggio.*
- *Definizione di procedure di analisi e valutazione dei rischi.*
- *Responsabilizzazione del Personale.*
- *Predisposizione di procedure interne di adeguata verifica e segnalazione delle operazioni sospette.*
- *Definizione di sistemi di controllo interno.*